

Data di pubblicazione sul profilo committente: .../.../....



Disciplinare di gara

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento di servizi di controllo della contabilità separata degli esercizi 2019-2027 della Rai Radiotelevisione Italiana

DISCIPLINARE DI GARA	4
1. PREMESSE	4
1.1 Termini di riferimento (date e orari)	4
1.2 Modalità di accesso al portale	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI.....	5
2.1 Documenti di gara	5
2.2 Chiarimenti	5
2.3 Comunicazioni	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.....	7
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	7
4.1 Durata	8
4.2 Opzioni e Rinnovi	8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
6. REQUISITI GENERALI	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	10
7.1 Requisiti di idoneità.....	10
7.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria.....	11
7.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale.....	11
7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie.....	12
7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	12
8. AVVALIMENTO	13
9. SUBAPPALTO	14
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	15
11. SOPRALLUOGO	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	18
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	20
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA INSERIRE NELL'AREA RISPOSTA "BUSTA AMMINISTRATIVA".....	21
15.1 Domanda di partecipazione.....	21
15.2 Documento di gara unico europeo.....	23
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	25
15.3.1 Dichiarazioni integrative.....	25
15.3.2 Documentazione a corredo.....	27
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	28
16. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA DA INSERIRE NELL'AREA RISPOSTA DELLA "BUSTA TECNICA".....	30
17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA DA INSERIRE NELL'AREA RISPOSTA DELLA "BUSTA ECONOMICA.....	30
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	32
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	32
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	33
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	34
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	34
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	35
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE RDO TECNICO – ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI.....	35
21. REDAZIONE DELLA GRADUATORIA.....	37
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	38

23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	38
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	41
24.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	42

DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA INDETTA IN MODALITA' TELEMATICA
PER L'APPALTO DI
“SERVIZI DI CONTROLLO DELLA CONTABILITA' SEPARATA DEGLI
ESERCIZI 2019 – 2027 DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA”

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. del/...../..... questa Amministrazione, Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (in seguito: Rai), ha deliberato di affidare il servizio di controllo della contabilità separata degli esercizi 2019 - 2027.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dalla Legge n. 55/2019 procederà all'esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, secondo quanto previsto dall'art. 133, comma 8 del Codice (c.d. inversione procedimentale), secondo quanto dettagliatamente indicato ai paragrafi che regolano lo svolgimento della procedura.

Il luogo di svolgimento del servizio è previsto presso Roma [codice NUTS IT 43].

Gara n., CIG..... CUI S06382641006201900256.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Maria Cristina Scalese.

La procedura viene espletata nella piena osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Rai S.p.A., adottati da Rai ai sensi delle norme vigenti, e pubblicati sul sito <http://www.rai.it> – Sezione “Rai per la Trasparenza”.

L'intera procedura di gara verrà espletata con il supporto di strumenti elettronici in conformità all'art. 58 del Codice sul Portale Acquisti Rai <https://www.portaleacquisti.rai.it> (di seguito “Portale”) all'interno della “RDO (Richiesta di offerta) on line” relativa alla Procedura.

1.1 TERMINI DI RIFERIMENTO (DATE E ORARI)

Si indicano di seguito i termini stabiliti per la Procedura:

- termine perentorio per la presentazione dell'offerta, a pena di non ammissione alla gara: / /2020-
ore : :00;
- data entro la quale si invita a completare la richiesta di abilitazione al Portale: / /2020. (due
giorni LAVORATIVI prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte). Oltre tale
data l'abilitazione non potrà essere garantita (cfr. apposito paragrafo “Modalità di accesso al portale”);
- termine per la richiesta di chiarimenti: / /2020 - ore : ;
- prima seduta pubblica: / /2020 - ore : . Luogo: “Sala Commissioni della Direzione Acquisti
RAI” in Via n. , , piano .

1.2 MODALITÀ DI ACCESSO AL PORTALE

Per partecipare alla presente procedura di gara l'operatore economico dovrà, se non già abilitato, richiedere l'**abilitazione al Portale Acquisti Rai** accedendo al sito <https://www.portaleacquisti.rai.it> - sezione “Abilitazione” e seguendo le indicazioni ivi contenute.

L'abilitazione al Portale è a titolo gratuito.

Si precisa che l'abilitazione richiede tempi tecnici di lavorazione stimabili in un periodo dalle 24 alle 48 ore lavorative circa. Si invita, pertanto, a completare la richiesta di abilitazione entro la data indicata al paragrafo “**TERMINI DI RIFERIMENTO (DATE E ORARI)**”. Oltre tale data l'abilitazione non potrà essere garantita.

Le istruzioni per l'abilitazione, l'accesso al Portale, il corretto inserimento della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica ed economica all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento allegato “**Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte**”.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Capitolato Tecnico e allegati;
 - Schema di Contratto;
 - Condizioni Generali di Contratto Rai per l'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture (nel seguito “C.G.C. Rai”);
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione, corredata dei seguenti allegati
 - Allegato 1.1 - Documento Unico di Gara Europea (“DGUE”) in formato “*word*” editabile¹;
 - Allegato 1.2 - Documento “Guida alla compilazione del Documento Unico di Gara Europea”;
 - Allegato 1.3 - Modulo “Dichiarazioni integrative”;
 - Allegato 1.4 - Modulo “Dichiarazioni integrative dell'Impresa Ausiliaria”;
 - Allegato 2 - Guida alla redazione dell'offerta tecnica;
 - Allegato 3 – Guida alla redazione dell'offerta economica;
- Documento Informativo, D.U.V.R.I. Standard e Stima dei costi per la sicurezza dei rischi da interferenza;
- Patto di Integrità, i sensi dell'art. 1, comma 17, L. 190/2012 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Rai S.p.A.;
- Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno prendere visione della documentazione di gara, che è immediatamente disponibile e scaricabile direttamente dal sito internet <https://www.portaleacquisti.rai.it> nella sezione “Bandi-Avvisi”.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile effettuare richieste di chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare utilizzando l'area Messaggi della RDO on line, almeno 10 giorni prima della scadenza

¹ Si precisa che tale modalità di compilazione e produzione del DGUE viene prevista nelle more dell'emanazione, da parte di AgID, delle regole tecniche di cui all'art. 58, comma 10, del Codice, richiamate nel Comunicato del MIT del 30/03/2018, e delle conseguenti implementazioni dei sistemi telematici

del termine fissato per la presentazione delle offerte e, pertanto **entro il giorno indicato al paragrafo “TERMINI DI RIFERIMENTO (DATE E ORARI)”**.

Si evidenzia che, per effettuare richieste chiarimenti, l'operatore economico dovrà essere abilitato al Portale e dovrà selezionare il pulsante “Esprimi interesse” in relazione alla RDO on line relativa alla presente procedura, come dettagliatamente indicato nell'allegato “Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte”.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico sul sito internet <https://www.portaleacquisti.rai.it> nell'area “Bandi-Avvisi”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2 bis e comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2, tutte le comunicazioni di Rai si intendono validamente ed efficacemente effettuate con la sola pubblicazione sul sito internet <https://www.portaleacquisti.rai.it> ovvero mediante l'apposita area “Messaggi” della RDO on line.

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, tramite posta elettronica certificata (o strumento analogo negli altri Stati membri), mediante l'apposita area “Messaggi” della RDO on line.

Con l'accesso alla RDO on line, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell'apposita area “Messaggi” della RDO on line ad esso riservata.

Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 2 bis e comma 5, del Codice, si precisa che:

- i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale;
- del caricamento nonché dell'esatta collocazione verrà data comunicazione ai Concorrenti a mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della RDO on line.

Rai si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza utilizzo dell'area “Messaggi” della RDO on line, facendo riferimento all'indirizzo PEC (o strumento analogo negli altri Stati membri) indicato dai Concorrenti in sede di registrazione al Portale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale Acquisti Rai, dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento di servizi di controllo della contabilità separata, da svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati nel Progetto.

La Tabella nel seguito riportata riassume la descrizione delle prestazioni, elencandone i corrispondenti dati riepilogativi (CPV, indicazione se trattasi di prestazione principale o secondaria, importo).

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la suddivisione in più lotti non è tecnicamente possibile, in ragione della natura dei servizi oggetto dell'affidamento, tenuto conto del fatto che la certificazione annuale deve essere emessa da una società di revisione ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 177/2005.

L'importo complessivo stimato dell'appalto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari ad Euro 396.900, quale **importo totale a base di gara**. **Gli oneri per la sicurezza da interferenze** non soggetti a ribasso sono pari a zero.

Tabella – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	Importo
1	Servizio di controllo della contabilità separata	79212500-8	396.900
Importo totale a base di gara (esclusi gli oneri per la sicurezza da interferenze)			396.900
Importo oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso d'asta)			0,00
Importo complessivo stimato			396.900

Costo totale annuo **€ 44.100,00**

Annualità 9

Totale periodo € 396.900

L'appalto è finanziato con stanziamenti di bilancio aziendale.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono indicati i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di nove anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ed è normata dal D.lgs. n. 30 del 27 gennaio 2010 (art. 17) che indica in nove esercizi la durata dell'incarico di revisione legale per le società di revisione (esercizi finanziari 2019 – 2027).

4.2 OPZIONI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: i corrispettivi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura saranno adeguati annualmente a partire dal 1 luglio 2021, con riferimento alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rispetto al 1 luglio dell'anno precedente.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è indicato all'interno delle tabelle di cui al precedente paragrafo.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Per quanto riguarda l'utilizzo del Portale, si fa presente che:

- in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario costituito o costituendo, dovrà operare sul Portale l'impresa mandataria;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del Codice, dovrà operare sul Portale il Consorzio medesimo.

Resta fermo che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove previsto secondo quanto nel seguito indicato, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o il consorzio.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale (ovvero, ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice, l'impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), ferme restando le condizioni normativamente previste per la partecipazione alla procedura di affidamento, può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Sono altresì **esclusi** gli operatori economici che, all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto e per tutta la durata del contratto, si trovino in situazioni di incompatibilità o conflitto d'interesse previsti dalla normativa vigente o dalle delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché dai principi di revisione legale emanati dalla Commissione paritetica del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dai principi di deontologia professionale applicabili.

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 costituisce causa di incompatibilità l'aver svolto incarichi di revisione legale dei conti o altri incarichi contabili, ivi compreso il controllo della contabilità separata, per Rai Spa o per le società sue controllate, nei quattro esercizi antecedenti quelli oggetto del presente appalto.

Sono inoltre **esclusi** gli operatori economici che si trovino in situazioni di inconfiribilità.

Costituisce causa di inconfiribilità ***l'aver in corso con Rai e/o con le società controllate e/o collegate incarichi di revisione o contabili di qualsiasi genere.***

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Rai S.p.A. (fatto salvo il ricorso al procedimento di soccorso istruttorio).

In caso di RTI o Consorzi di cui alla lett. e) dell'art. 45, comma 2, del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna società in R.T.I. o Consorzio.

In caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal Consorzio e dai Consorziati per i quali il Consorzio concorre (designati esecutori delle prestazioni).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

Le dichiarazioni in merito al possesso degli requisiti previsti nei commi seguenti vanno rese nell'ambito del DGUE.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione nel Registro dei Revisori legali ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 80.000 IVA esclusa.

Il settore di attività è la revisione della contabilità separata.

Tale requisito è richiesto al fine di selezionare soggetti qualificati, dotati di adeguata capacità economica in ragione del valore del contratto, della complessità e della specificità dei servizi da affidare.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, con indicazione dei punti specifici da cui sia possibile evincere la misura e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, con indicazione dei punti specifici da cui sia possibile evincere la misura e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico;
- in luogo e/o ad integrazione di quanto sopra, copia conforme delle fatture attestanti la misura e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico, se del caso accompagnate dalle copie dei contratti cui le fatture si riferiscono;
- in luogo e/o ad integrazione di quanto sopra, originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e degli importi fatturati;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Aver correttamente eseguito, in ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi contabili antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la revisione dei conti annuali o consolidati o della contabilità separata di almeno due società aventi un fatturato annuo non inferiore a 1 miliardo di euro.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme dei relativi contratti sottoscritti con la pubblica amministrazione o ente pubblico

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme dei relativi contratti sottoscritti con il committente privato.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro dei Revisori legali ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalla mandante.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito di cui al precedente **punto 7.3 lett. c)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro dei Revisori legali ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, **di cui al punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da tutte le consorziate.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio medesimo, secondo quanto di seguito indicato. La sussistenza in capo al consorzio stabile dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice, l'operatore economico che ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, anche ai sensi del comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ha l'obbligo di ricorrere all'avvalimento per partecipare alla procedure di affidamento tra il momento del deposito della domanda di cui sopra e il momento del deposito del decreto di ammissione previsto dall'articolo 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ferma restando la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 186-bis, comma 4, del medesimo R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice, il ricorso all'avvalimento non è, invece, necessario per l'operatore economico ammesso al concordato preventivo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 6, del Codice.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché deve produrre una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto, quindi, deve riportare in modo puntuale (determinato o determinabile) le concrete risorse organizzative, di mezzi, di personale, di *know-how* ecc. messe a disposizione del soggetto ausiliato (*cf.* anche Determinazione A.V.C.P. n. 2 del 1 agosto 2012).

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati

Si precisa, inoltre, che non è ammesso l'avvalimento di impresa ausiliaria avente sede in un Paese terzo non firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara a mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, fermo restando quanto sotto stabilito. In mancanza di tali indicazioni l'affidatario sarà tenuto a svolgere in proprio le prestazioni.

Rai nell'ambito delle valutazioni discrezionali rimesse alla propria autonomia in qualità di Stazione Appaltante ha valutato per la presente procedura di consentire il subappalto entro il limite del **...%** delle prestazioni contrattuali in considerazione della natura dell'appalto in oggetto, dell'esigenza di garanzia della qualità delle prestazioni rese e di uniformità di gestione e coordinamento della commessa nonché del rischio correlato alla sicurezza dei cespiti aziendali [...].

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

In sede contrattuale, il subappalto potrà essere autorizzato da Rai previo accertamento del ricorrere di tutte le condizioni previste dalla normativa applicabile.

Ai fini dell'autorizzazione del subappalto, Rai si riserva di effettuare un'ulteriore valutazione compiuta caso per caso in ordine ai limiti del subappalto, tenuto conto dell'identità dei subappaltatori ed, eventualmente, della durata del contratto di subappalto rispetto al contratto di appalto stesso.

Fermo restando quanto sopra, a parziale deroga dell'art. 8 delle C.G.C. (cfr. seconda parte del terzultimo capoverso), il subappalto potrà essere autorizzato anche nei confronti di impresa subappaltatrice che possieda singolarmente i requisiti per partecipare autonomamente alla procedura di affidamento.

In fase di richiesta di autorizzazione al subappalto, l'operatore economico dovrà presentare la documentazione prevista dall'art. 105 del Codice.

Qualora in sede di presentazione dell'offerta l'Aggiudicatario abbia richiesto di subappaltare una o più delle prestazioni la cui realizzazione è prevista in coincidenza ovvero in prossimità dell'avvio dell'esecuzione contrattuale, laddove tra la presumibile data di stipula e la data di decorrenza contrattuale non sussistano i tempi tecnici necessari per l'autorizzazione del subappalto, la Stazione Appaltante potrà richiedere la documentazione necessaria alla suddetta autorizzazione, una volta decorso il termine di 35 giorni previsto dall'art. 32 comma 9 del Codice, nelle more del perfezionamento dell'iter di approvazione del contratto da parte dell'organo competente Rai.

Il pagamento dei corrispettivi maturati dal subappaltatore sarà eseguito dall'appaltatore e non dalla Stazione appaltante, fatti salvi i casi previsti all'art. 105, comma 13, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo totale a base di gara e precisamente di importo pari ad € 7.938, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti².

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il corrente bancario intestato a RAI Radiotelevisione Italiana Spa - Contratti Pubblici, IBAN: IT 59 K 02008 09440 000500089248 - ulteriore codice BIC SWIFT: UNCRITMMMCN presso UniCredit Spa - Via Tommaso Grossi, 10 20121 Milano, causale: "Cauzione provvisoria rilasciata per la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento di servizi di controllo della

² Si ricorda che, ai sensi della citata lett. aa) dell'art. 3 del Codice:

- sono "microimprese" le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- sono "piccole imprese" le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- sono "medie imprese" le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

contabilità separata degli esercizi 2019-2027 della Rai Radiotelevisione Italiana Spa– Gara n. - CIG n.;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice, agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto ed essere intestata a “Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., Viale Mazzini, 14, 00195 ROMA”, in qualità di soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*”;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte a Portale** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La cauzione in titoli di debito pubblico o in contanti dovrà essere **prodotta a Portale** producendo la copia scansionata del titolo/ quietanza di versamento sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante o procuratore;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti ed, in particolare, segnala il possesso dei relativi requisiti all'interno del Modulo "Dichiarazioni integrative" di cui all'Allegato 1.3.

In tal caso, in presenza di più requisiti per riduzioni dell'importo tra loro cumulabili, l'importo della garanzia sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$C = C_b \times (1-R1) \times (1-R2) \times (1-R3) \times (1-R4)$$

Dove:

C = Importo garanzia provvisoria

C_b = Importo garanzia provvisoria base

R1 = riduzione del 50% in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

oppure, in alternativa, riduzione del 50% in caso di appartenenza alle categorie delle microimprese, piccole e medie imprese (cfr. art. 3 lett. aa) del Codice);

R2 = riduzione:

- del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,

- **oppure** del 20% in caso di possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

R3 = riduzione del 20% in caso di possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

R4 = riduzione del 15% in caso di sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 oppure di un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3, R4, nella formula sopra riportata sarà pari a zero.

Si rammenta che la riduzione di cui all'ultimo periodo dell'art. 93, comma 7, del Codice (30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di

gestione della sicurezza delle informazioni) non è cumulabile con le altre riduzioni previste dalla norma, di cui alla formula sopra riportata.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per la presente procedura di gara non è previsto sopralluogo obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00, **CIG n.**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. . 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale n. Serie Generale n. n. 55 del 6 marzo 2019*, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Sul sito internet dell'ANAC sono disponibili le istruzioni operative relative alle modalità di versamento della contribuzione (link:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#Modi).

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

A pena di non ammissione alla Procedura, la documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione nonché l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovranno pervenire telematicamente a Portale, attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta on line con le modalità nel seguito descritte, **entro e non oltre il giorno e l'orario indicati al paragrafo "TERMINI DI RIFERIMENTO (DATE E ORARI)".**

Il sistema non accetta la pubblicazione di un'offerta o la modifica di un'offerta già pubblicata dopo il termine di scadenza. Oltre il suddetto termine di scadenza, dunque, l'offerta è irricevibile.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica.

Della data e dell'ora di arrivo faranno fede la data e ora di pubblicazione registrate dal Portale.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Rai ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologia o di connessione dei Concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. **Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul Portale Acquisti Rai <https://www.portaleacquisti.rai.it> (di seguito "Portale") all'interno della "RDO (Richiesta di offerta) on line" relativa alla Procedura.

La documentazione potrà essere prodotta in una delle seguenti modalità:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta economica, nonché ogni altro documento di cui è richiesta la sottoscrizione da parte del concorrente, devono essere sottoscritte dal **rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.**

Per le dichiarazioni/documenti per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è di per sé ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione e/o dell'offerta. In tal caso, infatti, la verifica della validità della

firma digitale sarà effettuata dalla stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare nuovamente le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della RdO on line.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Potranno essere riportate in lingua inglese espressioni tecnico-economiche e commerciali di uso comune.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del Codice, le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Rai potrà avviare il procedimento di soccorso istruttorio sopra descritto utilizzando la funzionalità Messaggi della RdO on line, ovvero attivando una apposita RdI (Richiesta di informazioni) on line.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA INSERIRE NELL'AREA RISPOSTA "BUSTA AMMINISTRATIVA"

Nell'area risposta della "Busta Amministrativa" dovranno essere inseriti la Domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative, la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Con riferimento a tutta la documentazione amministrativa da inserire nell'area Risposta della "Busta Amministrativa", si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate della citata area non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare dovrà essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa".

Si rammenta che la predetta sezione "Area generica allegati" può essere utilizzata dagli operatori stranieri per caricare il documento recante l'indicazione delle modalità di verifica della firma digitale, secondo quanto previsto al precedente paragrafo "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA".

Nessun dato di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell'area Risposta della "Busta Amministrativa".

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando preferibilmente il **modulo** predisposto da Rai in formato "word" editabile, è sottoscritta digitalmente e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e sottoscritta digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La procura potrà essere prodotta con una delle seguenti modalità:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche.

Il DGUE può essere prodotto a Portale utilizzando il modello in formato “word” editabile in **Allegato 1.1**.

Si precisa che tale modalità di compilazione e produzione del DGUE con caricamento sul Portale viene prevista nelle more dell’emanazione, da parte di AgID, delle regole tecniche di cui all’art. 58, comma 10, del Codice richiamate nel Comunicato del MIT del 30/03/2018, e delle conseguenti implementazioni dei sistemi telematici.

Ai fini della compilazione del DGUE, si invitano i concorrenti a tenere in considerazione:

- le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” approvate con Circolare n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e pubblicate sulla GURI n. 174 del 27/07/2016;
- la “Guida alla compilazione del Documento Unico di Gara Europea” di cui all’Allegato 1.2. Tale documento è stato redatto al fine di fornire maggiori chiarimenti in merito alla predisposizione del DGUE e di facilitarne la compilazione. Resta ferma la responsabilità dei Concorrenti per la corretta compilazione del DGUE.

Il DGUE è articolato nelle parti seguenti:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, sottoscritto digitalmente dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) le “Dichiarazioni integrative dell’Impresa ausiliaria”, sottoscritte digitalmente dell’ausiliaria. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di cui all’**Allegato 1.4**.

Le “Dichiarazioni integrative dell’Impresa ausiliaria”, tra le altre, contengono:

- o la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, con la quale l’ausiliaria si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- o la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice, con la quale l’ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

In caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della l. 190/2012

- o dichiarazione dell’ausiliaria di essere iscritta **oppure** di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di

infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'impresa ha la propria sede legale.

Con riferimento ai documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2), questi dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri dell'Impresa ausiliaria.

3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Tale contratto di avvalimento dovrà essere sottoscritto digitalmente dai Legali Rappresentanti/ ovvero da altri soggetti munito dei necessari poteri dell'Impresa Concorrente e dall'Impresa ausiliaria.

Il suddetto contratto di avvalimento deve, dunque, riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- l'oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato o determinabile;
- la durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Si precisa che il contratto di avvalimento deve essere presentato anche in caso di avvalimento c.d. "infragruppo".

Il contratto di avvalimento dovrà essere inserito a Portale in una delle seguenti modalità:

- originale in formato elettronico, sottoscritto digitalmente da entrambe le parti;
- copia autentica informatica, firmata digitalmente dal notaio;
- copia scansionata dell'originale sottoscritto con firma tradizionale, accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente da notaio o pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 22 c. 2 del d.lgs. n. 82/2005.

4) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando, se pertinenti, le seguenti sezioni:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.3 del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente Disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando preferibilmente il **modulo di cui all'Allegato 1.3**, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione delle attività oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità adottato ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 190/2012 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Rai S.p.A., allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e del Modello Organizzativo 231/01 ("MOGC"), nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) di Rai S.p.A. pubblicati sul sito www.rai.it – sezione Rai per la Trasparenza e si impegna, in caso di aggiudicazione, a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti Codice Etico, MOGC e PTPC Rai, per quanto applicabili e di impegnarsi a mantenere la più assoluta riservatezza circa i dati/notizie/informazioni forniti da Rai, fatto salvo il rispetto degli obblighi di legge; di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto, Rai potrà escludere il Concorrente dalla presente procedura ovvero risolvere il contratto eventualmente affidato all'esito della procedura;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, nonché ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal giudice delegato (acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato), nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267³

12. indica gli estremi della domanda di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale competente (acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato), nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
13. Indica il possesso di tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall'art. 26 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché il possesso di eventuali certificazioni al fine di fruire del beneficio della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs.

³ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice, vi è obbligo di ricorrere all'avvalimento per partecipare alla procedure di affidamento tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 161, anche ai sensi del comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e il momento del deposito del decreto di ammissione previsto dall'articolo 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Si veda anche quanto indicato al paragrafo "Avvalimento" del presente Disciplinare.

n. 50/2016 e rende ogni altra dichiarazione integrativa di cui al modulo Allegato 1.3 utile e/o necessaria a fini della partecipazione alla presente procedura di gara;

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione utilizzando il **modulo di cui all'Allegato 1.3** "Dichiarazioni integrative" predisposto dalla stazione appaltante.

Le "Dichiarazioni integrative" devono essere presentate:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

14. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

Si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano di per sé l'esclusione dalla procedura. In tal caso, la Rai chiederà al concorrente di regolarizzare, entro un tempo congruo, la produzione del PASSOE. In caso di mancata regolarizzazione, Rai procederà secondo quanto indicato nella citata Deliberazione n. 157 del 17/02/2016;

15. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, secondo le modalità indicate al paragrafo "**GARANZIA PROVVISORIA**";

16. attestazione di avvenuto sopralluogo (ove previsto), in conformità a quanto indicato al paragrafo 11.

Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

17. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;

18. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

19. Patto di Integrità sottoscritto digitalmente, per accettazione, dal legale rappresentante del Concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il Concorrente stesso.

Il Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Potrà essere prodotto indifferentemente:

- un unico Patto di Integrità sottoscritto digitalmente da tutte le imprese che partecipano in forma associata come sopra elencato;

oppure

- tanti Patti di Integrità, ciascuno sottoscritto digitalmente dalle singole imprese che partecipano in forma associata come sopra elencato;

20. ai fini della richiesta della documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 es.m.i., dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (ovvero, per i Concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e, comunque, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 445/2000 e laddove applicabile nel rispetto di quanto previsto nell'art. 33, D.P.R. n. 445/2000), dai soggetti sottoposti a verifiche antimafia ai sensi dell'art. 85, d.lgs. n. 159/2011.

La documentazione predetta è richiesta al solo fine di velocizzare lo svolgimento della procedura di gara, senza che la mancata presentazione possa costituire causa di esclusione. Nel caso in cui venga prodotta, si chiede di caricare nell'area Risposta "RDO Amministrativa" un unico file recante le scansioni di tutte le dichiarazioni sopra indicate e delle copie dei documenti di identità dei sottoscrittori. Non è richiesta la sottoscrizione digitale di tali file.

15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. Tali dichiarazioni possono essere rese nell'ambito della domanda di partecipazione, utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante.

Si indicano di seguito, per ciascun soggetto associato, gli ulteriori documenti da produrre.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione, utilizzando l'apposito modulo **"Domanda di partecipazione"** predisposto dalla stazione appaltante.

16. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA DA INSERIRE NELL'AREA RISPOSTA DELLA "BUSTA TECNICA"

Nell'area risposta della "Busta Tecnica", dovrà essere inserita l'offerta Tecnica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il Concorrente stesso.

L'Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, gli elementi indicati nella *"Guida alla redazione dell'Offerta Tecnica"* – allegata al presente Disciplinare.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'assenza, all'interno dell'offerta tecnica, di elementi e/o di descrizioni relativi a uno o più criteri di valutazione di cui al paragrafo **"CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE"**, determinerà l'attribuzione al Concorrente del relativo punteggio tecnico pari a zero.

L'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di carattere economico, **pena l'esclusione dalla procedura.**

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA DA INSERIRE NELL'AREA RISPOSTA DELLA "BUSTA ECONOMICA"

Nell'area risposta della "Busta economica" dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'Offerta Economica a video (c.d. "busta economica digitale"), sottoscritta digitalmente nelle modalità di seguito indicate (c.d. "sottoscrizione digitale della busta").

In particolare, nell'Offerta Economica inserita a video, il Concorrente dovrà indicare, **a pena di esclusione:**

- a) Il prezzo complessivo, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali⁴.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Al solo fine di velocizzare lo svolgimento della procedura, **i Concorrenti sono invitati**, a titolo facoltativo, senza che il mancato rispetto dell'indicazione che segue possa costituire causa di esclusione, a presentare:

- le giustificazioni relative alla offerta economica complessiva, ai fini di un'eventuale verifica di anomalia.

Tali documenti dovranno essere caricati in corrispondenza dell'apposito campo (parametro). Tali documenti saranno esaminati da Rai solo al momento della verifica di cui all'art. 95, comma 10, del Codice e/o nel caso in cui venga effettuata la verifica di anomalia.

NOTA BENE

TRASMISSIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DELLA BUSTA

Una volta espletate le attività di predisposizione della busta economica digitale, il Concorrente dovrà:

- cliccare su "Invia risposta" per trasmettere la propria offerta;
- cliccare su "OK" per confermare la trasmissione (**tale attività non conclude però la formalizzazione dell'offerta**);
- per la formalizzazione dell'offerta economica (ossia sottoscrizione digitale della Busta Economica), il Concorrente deve:
 - ✓ scaricare il file pdf autogenerato dal sistema contenente l'Offerta Economica formulata a video dal Concorrente;
 - ✓ **firmare digitalmente tale file pdf autogenerato e inserirlo sul Portale** secondo le istruzioni visualizzate a video.

Le suddette operazioni costituiscono la c.d. sottoscrizione digitale della "Busta Economica". La sottoscrizione digitale della "Busta Economica" comporta la sottoscrizione dell'offerta economica e delle dichiarazioni ivi contenute.

Il Concorrente potrà successivamente visualizzare nella sua cartella personale lo "Stato della risposta". Si ha conferma dell'avvenuta trasmissione dell'offerta quando lo "Stato della risposta" è "Trasmessa". Inoltre, una e-mail inviata al Concorrente all'indirizzo indicato in fase di registrazione al Portale, darà conferma dell'avvenuta trasmissione della propria risposta all'evento.

Le operazioni di inserimento a Sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente.

Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

MODIFICA DEI DATI TRASMESSI

Con riferimento a tutta la documentazione trasmessa di cui ai paragrafi 15, 16 e 17, il Concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi **entro e non oltre la data e ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.**

⁴ Si precisa sin da ora che, in sede di stipula contrattuale, il corrispettivo sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

In tal caso, in tutte le ipotesi in cui il Concorrente entri in “modifica” e salvi una nuova versione della risposta, e in qualunque area della RDO on line ciò avvenga (Busta Amministrativa, Busta Tecnica, Busta Economica), tali operazioni comporteranno una nuova trasmissione della risposta, con contestuale cancellazione del precedente file pdf della Busta economica autogenerato, trasmesso con la prima versione della risposta. Il Concorrente **dovrà quindi procedere nuovamente alle operazioni di sottoscrizione digitale e caricamento del nuovo file pdf della Busta economica autogenerato**, secondo le modalità riportate al presente paragrafo.

È onere e cura del Concorrente verificare che la risposta venga trasmessa e sottoscritta entro i termini prescritti.

Si rammenta che le operazioni di inserimento a Sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente.

Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Si rinvia anche alle Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte allegate al presente Disciplinare.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Ai fini dell'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, si procederà secondo la seguente formula:

$$\text{PTOT (punteggio totale)} = \text{PT (punteggio tecnico)} + \text{PE (punteggio economico)}$$

dove:

- **PT** è costituito dalla sommatoria dei punteggi assegnati al concorrente -iesimo, secondo le modalità nel seguito riportate, per i criteri di valutazione dell'offerta tecnica;
- **PE** è il punteggio economico assegnato al concorrente -iesimo mediante applicazione della specifica formula nel seguito riportata.

Tutti i punteggi riporteranno massimo tre cifre decimali, senza arrotondamenti.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i “**Punteggi Discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri Discrezionali (D), di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
a	Modalità di esecuzione dei servizi	25			25
b	Composizione del gruppo di lavoro	15			15
c	Qualità del gruppo di lavoro	30	c1	Figura professionale del Partner	10
			c2	Figura professionale del Manager	11
			c3	Figura professionale del Revisore esperto	9
	Totale	70			70

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Metodo per i criteri Discrezionali ("D")

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella sarà attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno, come di seguito specificato.

Per ciascun criterio/sub-criterio indicato nella colonna "D":

- ogni commissario, in una o più sedute riservate, attribuirà un coefficiente variabile tra zero e uno, corrispondente ai giudizi di valore sotto indicati, compresi tra inadeguato ed ottimo:

Coefficiente	Giudizi di valore	
1	Ottimo	Questo giudizio ricorre quando gli elementi e le soluzioni proposte nell'offerta tecnica risultano assolutamente migliorative delle condizioni minime previste nei documenti di gara, rilevando una qualità notevolmente innalzata con riferimento al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione
0,8	Buono	Questo giudizio ricorre quando gli elementi e le soluzioni proposte nell'offerta tecnica risultano ampiamente migliorative delle condizioni minime previste nei documenti di gara, rilevando una qualità più che apprezzabile con riferimento al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione
0,6	Adeguito	Questo giudizio ricorre quando gli elementi e le soluzioni proposte nell'offerta tecnica risultano migliorativi delle condizioni minime previste nei documenti di gara in misura adeguata, rilevando una qualità soddisfacente con riferimento al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione
0,4	Parzialmente adeguato	Questo giudizio ricorre quando gli elementi e le soluzioni proposte nell'offerta tecnica risultano migliorativi alle condizioni minime previste nei documenti di gara solo per alcuni aspetti, rilevando una qualità solo in parte soddisfacente con riferimento al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione
0,2	Scarso	Questo giudizio ricorre quando gli elementi e le soluzioni proposte

Coefficiente	Giudizi di valore	
		nell'offerta tecnica risultano solo lievemente migliorative rispetto alle condizioni minime previste nei documenti di gara, rilevando uno scarso innalzamento di qualità con riferimento al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione
0	Inadeguato (non migliorativo o assente)	Questo giudizio ricorre quando gli elementi e le soluzioni proposte nell'offerta tecnica risultano appena rispondenti alle condizioni minime previste nei documenti di gara, ovvero non è stato presentato alcun elemento migliorativo con riferimento al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione

2. sarà determinata la media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito ai concorrenti;
3. sarà attribuito il coefficiente “uno” alla media aritmetica più alta e saranno proporzionate linearmente a tale valore le altre medie mediante interpolazione lineare, applicando la seguente formula:

$$C.n_i = Dn_i / Dn_{max}$$

dove:

- C.n_i è il coefficiente, variabile da zero a uno, per il criterio/sub-criterio qualitativo “n”;
- Dn_i è media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai commissari al concorrente in esame per il criterio/sub-criterio qualitativo “n”;
- Dn_{max} è la media aritmetica più alta dei coefficienti attribuiti dai commissari per il criterio/sub-criterio qualitativo “n”.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di **30** punti, sulla base della formula seguente:

$$PE = \frac{P_{min} \times 30}{P_{off}}$$

dove :

- *PE* è il punteggio economico assegnato al Concorrente-iesimo per l'esecuzione delle attività previste;
- “*P_{min}*” è il prezzo minimo risultante dall'esame di tutte le offerte economiche;
- “*P_{off}*” è il prezzo dell'offerta economica in esame;
- “30” è il punteggio massimo assegnabile.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Procedura sarà aggiudicata al Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più elevato in ragione della formula seguente:

$$P_{tot} = PT + PE$$

dove:

- **PT** è costituito dalla sommatoria dei punteggi assegnati al Concorrente-iesimo per i criteri di valutazione secondo le modalità di seguito riportate;
- **PE** è il punteggio economico assegnato al Concorrente-iesimo mediante applicazione della specifica formula di seguito riportata.

Tutti i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali, senza arrotondamenti.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i criteri di natura tecnica e quello di natura economica, se nel punteggio tecnico complessivo PT nessun concorrente otterrà il punteggio massimo, tale punteggio verrà riparametrato. In particolare, verrà assegnato il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio totale e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica

Si precisa che, ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle riparametrazioni.

Si evidenzia, infine, che in presenza di qualunque variazione successiva all'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, la stazione appaltante non procederà ad una modifica della graduatoria di merito, al fine di assicurare la stabilità agli esiti finali della procedura di gara, in applicazione estensiva dell'articolo 95, comma 15 del Codice, quale norma espressiva di un principio generale di celerità e certezza della definizione del procedimento di gara, nonché in conformità alla recente orientamento del Consiglio di Stato.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017). La commissione giudicatrice è nominata dall'organo competente Rai, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Si precisa che i membri della commissione giudicatrice saranno individuati tra membri interni alla Stazione appaltante, in conformità all'art. 1, comma 1, lett. c) della legge n. 55/2019, che statuisce la temporanea sospensione, fino al 31/12/2020, dell'applicazione dell'art. 77, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Tali membri saranno nominati secondo il regolamento adottato da Rai recante "Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite da Rai per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto", pubblicato sul sito www.fornitori.rai.it (sezione Documenti Utili).

La stazione appaltante pubblica, sul sito internet <https://www.portaleacquisti.rai.it> nella sezione "Bandi-Avvisi", nella pagina dedicata alla presente procedura di gara, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE RDO TECNICO - ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

La prima seduta pubblica si svolgerà nel luogo ed il giorno indicato al paragrafo “**TERMINI DI RIFERIMENTO (DATE E ORARI)**” di cui alle premesse, presso la “Sala Commissioni della Direzione Acquisti RAI”.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. (Per la partecipazione alle sedute pubbliche, si veda sub paragrafo di seguito riportato).

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con congruo anticipo, utilizzando la funzionalità Messaggi della RDO, ovvero anche solo mediante pubblicazione di un avviso sul Portale.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con congruo anticipo, utilizzando la funzionalità Messaggi della RDO, ovvero anche solo mediante pubblicazione di un avviso sul Portale.

Le offerte tecnico-economiche saranno esaminate prima della verifica della idoneità degli offerenti, secondo quanto previsto dall’art. 133, comma 8 del Codice, in conformità a quanto statuito dall’art. 1, comma 3 dalla legge n. 55 del 2019. Pertanto, la procedura si svolgerà secondo le fasi di seguito indicate.

Nella **prima seduta pubblica**, Il Responsabile del Procedimento (ovvero un soggetto dallo stesso incaricato facente funzioni di seggio di gara monocratico) procederà, nell’ordine:

- ad accedere al sito <https://www.portaleacquisti.rai.it>, nella sezione dedicata alla specifica RDO di gara;
- alla ricognizione dei “plichì digitali” pervenuti entro i termini previsti;
- a dare evidenza delle attività svolte in apposito verbale.

A seguire, nella medesima seduta, o in una **seduta pubblica** successiva, si procederà, alla presenza di almeno un rappresentante della commissione giudicatrice, appositamente abilitato al Portale, all’apertura della “Busta Tecnica” digitale di tutte le offerte ammesse, al fine di constatare la presenza dei documenti ivi contenuti, mediante spunta ad alta voce dei documenti stessi.

Successivamente alla seduta pubblica di apertura delle “Buste Tecniche”, in una o più sedute riservate la commissione, in composizione plenaria, procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.

Le attività di valutazione delle offerte tecniche saranno effettuate dalla Commissione Giudicatrice off-line; il punteggio complessivo attribuito per i criteri oggetto di valutazione sarà poi riportato nella specifica sezione del Portale ai fini della formazione della graduatoria tecnica.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita **seduta pubblica** nel corso della quale la commissione giudicatrice procederà a dare lettura dei punteggi riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, nonché a dare atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della “Busta economica” digitale contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità sopra descritti.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico complessivo. Al permanere della parità, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Ai sensi del secondo periodo del citato art. 97, comma 3 del Codice, si procederà al calcolo per l'individuazione delle offerte anomale soltanto in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a tre.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice –i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Terminato l'esame delle offerte tecnico economiche da parte della Commissione giudicatrice, nella medesima seduta di apertura delle offerte economiche, o in una **seduta pubblica** successiva, il RUP procederà all'apertura della "Busta Amministrativa" digitale dei primi due concorrenti risultati migliori offerenti nonché al controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata dagli stessi mediante constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti e spunta ad alta voce dei documenti stessi.

Successivamente, con riferimento alla suddetta documentazione amministrativa presentata dai primi due concorrenti risultati migliori offerenti, il RUP procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare mediante l'esame analitico della stessa;
- attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14. Le relative richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità Messaggi della RDO, ovvero attivando una apposita RdI (Richiesta di informazioni) on line;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è

valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici], fermo restando quanto previsto dall'art. 86, comma 2-bis, del Codice.

Partecipazione alle sedute pubbliche

Alle sedute pubbliche potrà assistere un solo rappresentante per ciascun Concorrente, munito di apposita delega. In caso di Concorrenti riuniti, siano essi costituiti o costituendi, sarà ammesso a presenziare alle sedute pubbliche un solo rappresentante per l'intero soggetto costituito o costituendo. In assenza di delega, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. L'accesso e la permanenza del rappresentante nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono comunque subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso Rai, anche ai fini della copertura assicurativa, ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.

L'incaricato del Concorrente è invitato a presentarsi all'ingresso visitatori almeno 15 (quindici) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico, al fine di consentire al personale Rai di adempiere alle previste procedure aziendali di identificazione e di consenso all'accesso.

21. REDAZIONE DELLA GRADUATORIA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa presentata dai primi due concorrenti risultati migliori offerenti, il RUP (ovvero un soggetto dallo stesso incaricato facente funzioni di seggio di gara monocratico), procederà, in **seduta pubblica** a dare atto dell'esito del suddetto controllo.

In caso di esito positivo, si procederà con la redazione della graduatoria.

In caso di esito negativo, si procederà a comunicare l'esclusione dalla gara del/i concorrente/i sottoposti a verifica che non abbia/abbiano superato positivamente il suddetto controllo

A seguire, nella medesima seduta pubblica, si procederà all'apertura della "Busta Amministrativa" digitale del successivo concorrente ovvero dei successivi due concorrenti risultati migliori offerenti. Successivamente, il RUP procederà al controllo della documentazione amministrativa, secondo le medesime modalità di cui al precedente ed al presente paragrafo, sino a giungere ad un esito positivo delle verifiche ed alla redazione della graduatoria.

A seguito della redazione della graduatoria, e fatto salvo quanto di seguito previsto in caso di offerte anomale, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora siano state individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procede secondo quanto indicato al successivo punto 22.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, anche con il supporto degli uffici della Stazione Appaltante o di un'eventuale Commissione appositamente nominata, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, in conformità all'ordinamento interno della stazione appaltante, il RUP chiude le operazioni di gara e procede con i successivi adempimenti, nonché formula nei confronti dell'organo competente della stazione appaltante, la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, fermo restando quanto previsto dall'art. 86, comma 2-bis, del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

Il termine per l'approvazione della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente decorre dal ricevimento della stessa da parte del medesimo ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice - è pari a 60 giorni, secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore di quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui al suddetto art. 92 commi 3 e 4 del medesimo decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Nessun interesse verrà riconosciuto alle Imprese sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare, altresì, la seguente documentazione:

1. *nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I. o un consorzio ordinario di Imprese non ancora costituiti*, copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'Impresa mandataria (in caso di R.T.I.), ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio contenente la dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria o del Consorzio che attesti le attività che saranno svolte dalle singole Imprese raggruppate o consorziate;
2. *per le Imprese non residenti e senza stabile organizzazione in Italia*, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72;
3. ai fini della richiesta della documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011, se non già fornite, dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dai soggetti sottoposti a verifiche antimafia ai sensi dell'art. 85, d.lgs. n. 159/2011, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità dei sottoscrittori. Rai si riserva di richiedere le dichiarazioni in questione anche in sede di aggiudicazione;
4. *ad eccezione delle società di persone*, dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 D.P.C.M. n. 187/1991 in ordine alla composizione societaria. Si precisa inoltre che, in presenza di società fiduciarie autorizzate ai sensi della Legge n. 1966/1939, dovrà essere resa nota alla stazione appaltante l'identità del/i fiduciante/i, ai sensi del combinato disposto dell'art. 80, comma 5 lettera h), del Codice e dell'art. 17, comma 3, della Legge n. 55/1990.

Qualora nel termine assegnato, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, Rai S.p.A. si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed in tale caso potrà incamerare la garanzia provvisoria, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

L'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del Contratto, dovrà comprovare i poteri di firma del rappresentante che sottoscriverà il Contratto medesimo, mediante produzione d'idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non già acquisito nel corso della procedura o non risultante da visura camerale).

Qualora il contratto non sia perfezionato nei termini indicati nello “Schema di Contratto” e nelle C.G.C. Rai, in assenza di giustificati motivi da parte dell’aggiudicatario, Rai, dopo formale diffida, si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione ed, in tal caso, potrà incamerare la garanzia provvisoria, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica e/o mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. A tal proposito si rammenta di produrre la comunicazione dei dati di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, contenenti l’indicazione del conto corrente bancario/postale dedicato al presente appalto ed i nominativi e codici fiscali dei soggetti delegati ad operare sul medesimo conto. La modulistica e i recapiti degli uffici cui la comunicazione deve essere spedita sono disponibili sul sito www.fornitori.rai.it (link: http://www.fornitori.rai.it/documenti_utili.aspx#).

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, qualora nel corso dell’esecuzione contrattuale si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, Rai potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 (fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice o di recesso dal Contratto ai sensi della normativa antimafia, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto) del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi dell’eventuale concessionario di pubblicità**, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono **a carico dell’aggiudicatario** e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, ovvero con apposita successiva comunicazione.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa italiana vigente (D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018), in relazione al trattamento dei dati personali, si informa che **RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (RAI)**, avente sede legale in Viale Mazzini 14 – 00195, Roma, C.F. e P.IVA 06382641006, in qualità di titolare (**Titolare**) del trattamento, procederà al trattamento dei dati forniti dalle imprese Concorrenti (e/o dalle altre imprese coinvolte nella procedura quali, a titolo esemplificativo, imprese ausiliarie e/o imprese designate subappaltatrici) oppure acquisiti presso le Autorità pubbliche ai fini dell'espletamento della procedura di affidamento e della successiva eventuale stipula ed esecuzione del contratto, con le modalità e per le finalità nel seguito indicate.

Base giuridica e Finalità del trattamento

RAI informa che il trattamento dei dati personali delle persone fisiche afferenti alle Imprese Concorrenti (e/o alle altre imprese coinvolte nella procedura quali, a titolo esemplificativo, imprese ausiliarie e/o imprese designate subappaltatrici), ivi inclusi dati particolari e giudiziari - acquisiti dalle Imprese medesime o da Autorità pubbliche - è necessario sia per il perseguimento del legittimo interesse di RAI all'adempimento di obblighi legali cui è soggetto il Titolare (ad esempio adempiere alle prescrizioni del codice dei contratti pubblici, ovvero a quelle del codice antimafia, ove applicabile, nonché per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro), sia per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico facenti capo a RAI in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

Dunque, i dati personali conferiti dalle imprese Concorrenti (e/o dalle altre imprese coinvolte nella procedura quali, a titolo esemplificativo, imprese ausiliarie e/o imprese designate subappaltatrici) oppure acquisiti presso le Autorità pubbliche, potranno essere trattati per le seguenti finalità: adempimento degli obblighi normativi facenti capo a RAI (ad esempio obblighi derivanti dal codice dei contratti pubblici e/o dal codice antimafia, ove applicabili, obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, obblighi di comunicazione e/o trasparenza derivanti dalla legge 220/2015 e/o da altre disposizioni normative di riferimento), esecuzione del Contratto che verrà stipulato con l'Impresa aggiudicataria, ivi incluso, quindi, l'esercizio dei diritti nascenti dal Contratto e/o l'adempimento degli obblighi nascenti dal Contratto.

Modalità del trattamento e Conservazione

I dati personali saranno trattati anche con strumenti elettronici, per il tempo necessario all'espletamento della procedura di gara ed alla successiva esecuzione del Contratto che verrà stipulato con l'Impresa aggiudicataria, nonché all'esercizio dei diritti e/o all'adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti ovvero fino alla scadenza dei termini di decadenza/prescrizione previsti dalla legge, qualora detta scadenza fosse successiva.

Comunicazione e Accesso ai dati – Destinatari dei dati personali

Per le finalità sopra indicate, RAI potrà comunicare i dati personali ai seguenti soggetti che, quindi, potranno accedere agli stessi:

- a) i dipendenti e collaboratori del Titolare;
- b) i dipendenti e collaboratori di società terze che per conto del Titolare svolgono attività connesse con le finalità del trattamento e/o con l'esecuzione/gestione del Contratto, ivi incluse altre società del medesimo gruppo societario del Titolare, determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 c.c. (Gruppo Societario);
- c) le Autorità pubbliche, organismi di vigilanza (inclusa l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la Commissione Parlamentare per l'indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi radiotelevisivi), Autorità giudiziarie nonché tutti gli altri soggetti - siano essi persone fisiche e/o giuridiche, enti e/o associazioni - verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, ivi inclusi i soggetti aventi titolo ad effettuare il diritto di accesso agli atti nei confronti di RAI, in qualità di organismo di diritto pubblico (legge 241/1990 e s.m.i.).

Diritti dell'interessato e Dati di contatto del Titolare

Rai informa che le persone fisiche afferenti alle imprese Concorrenti (e/o alle altre imprese coinvolte nella procedura quali, a titolo esemplificativo, imprese ausiliarie e/o imprese designate subappaltatrici) hanno, in qualità di soggetti "Interessati", i seguenti diritti in relazione ai dati trattati:

- accedere ai dati personali;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo, ai sensi degli artt. 77 e ss. del GDPR;
- ottenere, previa richiesta scritta, una copia dei dati personali oggetto di trattamento;
- aggiornare, rettificare, integrare i dati personali, ove necessario;
- ove applicabile in base agli artt. 16-21 del GDPR, ottenere la cancellazione, anche parziale, dei dati personali non più necessari.

Per l'esercizio dei suddetti diritti ciascun interessato potrà inviare una e-mail all'indirizzo: privacy@rai.it oppure possono rivolgersi al Privacy Manager RAI individuato nella persona del Direttore Acquisti pro tempore, al seguente indirizzo e-mail privacymanager.acquisti@rai.it.

Obbligo di comunicazione dei dati personali

Rai informa le imprese Concorrenti, nonché le altre imprese coinvolte nella procedura quali, a titolo esemplificativo, imprese ausiliarie e/o imprese designate subappaltatrici, che la comunicazione dei relativi dati personali è necessaria sia al fine di consentire il regolare espletamento della procedura di gara, nonché per l'eventuale conclusione e regolare esecuzione del Contratto, sia per consentire a RAI di adempiere agli obblighi legali alla stessa facenti capo. Pertanto, in caso di mancata comunicazione, in tutto od in parte, dei dati personali necessari, RAI non potrà dar corso alla procedura di gara nei riguardi dell'impresa concorrente di riferimento, ovvero dare corso al rapporto contrattuale qualora la medesima impresa risulti aggiudicataria, salvi ed impregiudicati ogni diritto e azione a tutela dei propri interessi.

DPO - Data Protection Officer – Dati di contatto

RAI ha nominato il DPO - Data Protection Officer (in italiano, RPD - Responsabile della Protezione dei Dati) che potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei Suoi dati, al seguente recapito: dpo@rai.it.

Con la partecipazione alla presente procedura di gara ciascuna impresa riconosce di avere pienamente ed integralmente compreso il contenuto della presente informativa, e rilascia espressamente, ove occorre possa ai sensi del GDPR, il relativo consenso al trattamento dei dati.